



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana e l'Umbria ha emesso la seguente

DECISIONE

nel Procedimento n. 34S/2020 a carico di Guglielmo Della Porta (tessera n. 181651 – circolo di appartenenza Parco di Roma)

Il Procedimento in epigrafe prende avvio dal rapporto informativo in data 7.9.2020, con il quale Mario Rossi, Direttore di Torneo della "Coppa del Castello", svoltasi il 5/6.9.2020 sul percorso del Golf Club Antognolla, ha segnalato l'infrazione in cui sarebbe incorso Guglielmo Della Porta, il quale, al termine del secondo giorno di gara, avrebbe tenuto uno scorretto comportamento morale e civile, consistente nella violazione di norme di convivenza sociale e di buona educazione (in connessione diretta con il profilo agonistico).

Ebbene, dai documenti in atti e dalla dichiarazione scritta resa in data 1.12.2020 da Gaia Giuliacci, Segretaria Sportiva del Golf Club Antognolla, è emerso che l'inculpato, che non si è neppure difeso:

- a) a fine competizione ha sbattuto violentemente il putter, imprecando;
- b) al reclamo verbale del Direttore di Torneo ha replicato: *La gara è finita, il ferro è mio e lo sbatto quando voglio. Lo vuole sbattere lei il mio ferro?*;
- c) al preannuncio dell'adozione di provvedimenti ha risposto: *Ah, bravo, mi squalifichi pure!*;
- d) al successivo invito a scusarsi ha ribattuto: *Per cosa devo scusarmi, per avere sbattuto un mio ferro?*;
- e) all'ennesimo invito a dimostrarsi dispiaciuto ha affermato: *Adesso leggo lo score:* dopo di che, ha alzato il tono della voce in presenza di numerose persone;
- f) convocato in segreteria ha continuato a tenere un atteggiamento irrispettoso verso lo stesso Direttore di Torneo e, invitato a calmarsi, ha detto: *Ma pensi veramente che volevo alzare le mani?*

Non è stato, viceversa, confermato che il medesimo abbia avvicinato le mani al viso di Mario Rossi.

Conseguentemente, non v'è dubbio che a Guglielmo Della Porta siano ascrivibili i



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

comportamenti suddescritti e che egli sia incorso nella violazione dell'art. 4, comma 4, del Regolamento di Giustizia.

Peraltro, poiché i fatti accertati sono meno gravi di quelli contestati (non è stato confermato l'avvicinamento delle mani al viso del Direttore di Torneo), si ritiene che la sanzione da irrogare debba essere inferiore a quella indicata nel provvedimento di fissazione della data della decisione e che, anche in considerazione dell'assenza di precedenti a suo carico e del fatto che l'atteggiamento tenuto, pur censurabile perché contrario alle norme del buon vivere civile e dell'educazione, possa essere stato dettato dalla rabbia per avere giocato male o sbagliato un colpo, Guglielmo Della Porta, debba essere punito con la squalifica temporanea per il periodo di mesi 3.

P.Q.M.

il Giudice Sportivo Territoriale per Toscana e Umbria, ai sensi degli artt. 14, comma 1, e 17, ultimo capoverso, del Regolamento di Giustizia,

INFLIGGE

al tesserato Guglielmo Della Porta la sanzione della squalifica temporanea, consistente nella perdita del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della FIG, per il periodo di mesi 3 a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione.

Così deciso a Pisa il 15 dicembre 2020.

Il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana e l'Umbria

Avv. Andrea Porcelli

